



Prot. N. 974/17

Ferrara, 24 Ottobre 2017  
Per mail: [ufficiogarelavori@unife.it](mailto:ufficiogarelavori@unife.it)

Spett.le **UNIFE**  
AREA TECNICA  
RIPARTIZIONE LL.PP. MANUTENZIONE  
UFFICIO GARE LAVORI PUBBLICI  
Via Savonarola 9  
44121 FERRARA

**Oggetto:** CONCURSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN UNICO GRADO "Complesso Machiavelli"

CUP F78C16000200005 - CIG 72150775E4

Con riferimento al concorso di progettazione in oggetto, nel ringraziarVi di averci messo a conoscenza di questo strumento e lodando l'intenzione del vostro Ente di utilizzare lo strumento del Concorso di Progettazione, da un'attenta lettura del Disciplinare di gara emergono alcune criticità che vorremmo segnalarvi, con lo spirito e l'obiettivo di favorire una sempre più ampia collaborazione.

### **Punto 3.1: SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE.**

Al fine di promuovere una maggiore apertura del mercato degli appalti pubblici, obiettivo della normativa vigente più volte esplicitato anche da ANAC, la richiesta che "all'interno del gruppo di progettazione dovrà essere presente un professionista abilitato come professionista antincendio", riteniamo sia restrittiva e vincolante per un primo livello di progettazione come è lo studio di fattibilità tecnico economica. Per favorire una più ampia partecipazione. Tali requisiti, come pure la presenza di un soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza, potrebbero essere richiesti esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo.



Nel caso non condividiate la suddetta posizione, riteniamo comunque corretto segnalarVi che, per coerenza, così come viene richiesta la professionalità in campo antincendio in fase preliminare, allo stesso modo dovrebbe essere richiesta la competenza di un professionista abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/08.

### **Punto 2: elaborati progettuali.**

Premesso che si ritiene che gli elaborati progettuali da produrre richiedano un approfondimento progettuale più simile ad un livello di progettazione *definitivo* che non *preliminare*, come indicato nel disciplinare di gara (in particolare si fa riferimento a "ipotesi di arredo e di allestimento interno, pacchetti, particolari, tecnologie costruttive"), si osserva che tali richieste non trovano poi adeguato riscontro nel calcolo esplicitato per l'individuazione del premio.

Inoltre, al fine di perseguire il raggiungimento di criteri di valutazione il più possibile oggettivi che consentano una comparabilità immediata delle proposte, si suggerisce di definire in maniera univoca e puntuale: i formati, i contenuti, le scale di rappresentazione degli elaborati grafici; elementi che permettano ai partecipanti di produrre elaborati che risultino poi, per la commissione incaricata, facilmente comparabili e il più possibile scevri di elementi di riconoscibilità.

### **Punto 7.3**

Data l'importanza del contesto sarebbe doveroso attribuire maggior rilevanza, e quindi maggior punteggio, alla qualità estetica della soluzione progettuale e al criterio di valutazione "B. Qualità estetica della soluzione progettuale e del suo inserimento nel contesto cittadino e nel complesso universitario".

### **Allegato: SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO.**

#### **Art. 3.1- Descrizione delle prestazioni richieste**

In riferimento all'allegato "Schema di disciplinare d'incarico", ed in particolare al capo 3 art. 3.1-1 dello stesso "Disposizioni relative allo svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori", si fa notare che, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) I COMPITI E LE FUNZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI DEVONO ESSERE ATTRIBITE AD UN SOLO SOGGETTO. In relazione alla complessità dell'intervento il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato da uno o più



direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Tuttavia, tale situazione non si evince né dal documento in oggetto né dal calcolo dei compensi allegati; in particolare il Disciplinare d'incarico individua in modo ambiguo ben quattro professionisti incaricati *delle Direzioni dei lavori*, ognuno "responsabile" per una ben determinata categoria di lavori (edile, impianti, strutture, ecc.).

La modalità di calcolo del compenso professionale, riportata nell'allegato, dal canto suo sembra avvallare la suddetta situazione, ovvero di una pluralità di soggetti incaricati *delle Direzioni dei lavori* e non individua, come invece prevede la normativa, un UNICO Direttore dei Lavori coadiuvato da più direttori operativi. Tutto ciò premesso si ritiene opportuno e doveroso fare chiarezza su questo aspetto, anche eventualmente attraverso un tavolo di confronto con gli Ordini professionali.

Alla luce di quanto sopra esposto, siamo con la presente a chiedere rettifica del Disciplinare di Gara in oggetto e la sua eventuale ripubblicazione, con proroga dei termini di scadenza.

In attesa di Vostro sollecito e gradito riscontro, si porgono Cordiali saluti.

LA REFERENTE

COMMISSIONE BANDI E CONCORSI

Dott. Arch. Annalisa Ventura